

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE FALLIMENTARE - G.D. DOTT. EDMONDO CACACE

C.P. ALMA S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO N. 8/2019

OSSERVAZIONI ALLA RELAZIONE EX ART. 172 L.F.

DI ALMA S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Andrea D'Ovidio, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille, 47 presso l'Avv. Dario Mastrangelo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Mario Santaroni, Fabrizio Imbardelli e Marco Santaroni, in forza di procura in calce al ricorso per concordato preventivo ex art. 161 L.F..

* * *

Il Commissario Giudiziale ha depositato lo scorso 8 dicembre una articolata relazione ex art. 172 l.f.. Nella stessa conclude che la "*ipotesi*" concordataria è da preferire rispetto alla procedura fallimentare... " (pag. 177) e si riserva ogni valutazione in ordine alla integrazione alla proposta depositata dalla debitrice il giorno precedente.

Nello scritto vengono inoltre segnalate al Tribunale ed ai creditori talune criticità.

La scrivente ha un evidente interesse a chiarire i "dubia" avanzati dal Commissario, in modo da rendere il voto dei creditori il più possibile consapevole.

Preliminarmente, ritiene necessario precisare che la integrazione al piano ed alla proposta depositate lo scorso 7 dicembre, sono state originate dalla necessità di tenere conto dei fatti intervenuti in corso di procedura ed in particolare dalla certificazione della debitoria tributaria fatta pervenire dalla Direzione Regionale del Lazio della Agenzia delle Entrate solo in data 24/11/2020.

Quest'ultima indica un credito tributario di € 669.375.132,00, a fronte di quello indicato nel piano di € 482.734.127,00.

Il considerevole incremento è riconducibile, oltreché al mancato riconoscimento delle duplicazioni di pretese avanzate dall'INPS, alla misura delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate mediante gli atti di recupero dei crediti oggetto di indebita compensazione e da avvisi di accertamento per operazioni ritenute inesistenti notificati nei mesi di ottobre e novembre 2020.

ALMA ritiene illegittimi gli accertamenti e l'ammontare delle sanzioni applicate ed ha pertanto incaricato lo Studio Di Tanno Associati, nella persona del Dott. Paolo Serva, di impugnare tali atti. I relativi ricorsi dinanzi alle competenti

Commissioni Tributarie Provinciali sono stati già notificati.

Tuttavia, non ha potuto tenere conto che la nuova, maggior misura della debitoria tributaria imponeva un allineamento della offerta formulata nella domanda di transazione fiscale e nel piano alle accresciute dimensioni del credito erariale.

Ha quindi apportato alla proposta ed al piano le integrazioni e specificazioni occorrenti per conseguire tale allineamento.

Non si tratta, come si è già accennato, di una nuova proposta e/o di una significativa modificazione di essa, ma di una correzione dovuta ai fatti recentemente sopravvenuti.

Chiarita la doverosità delle integrazioni apportate al piano ed alla proposta, svolgeremo alcune brevi considerazioni sui profili di criticità segnalati dal Commissario sulla relazione, seguendone lo stesso ordine espositivo.

1. Sulle informative periodiche.

Riassumendo lo svolgimento della procedura, il Commissario riferisce che le note informative depositate da Alma ai sensi dell'art. 161 VIII c. L.F. non hanno consentito una adeguata verifica di

quanto manifestatosi nel periodo successivo alla presentazione del ricorso.

Dalle stesse critiche indirizzate dal Commissario prenotativo si evince con chiarezza che:

A) la debitrice ha ottemperato agli obblighi di deposito periodico di relazioni informative;

B) le relazioni non sono state ritenute né inveritiere, né tanto generiche da provocare la attivazione del procedimento ex art. 173 L.F..

Ci preme poi evidenziare che nessuna specifica doglianza viene sollevata in ordine alla soggezione della debitrice al potere di vigilanza che compete agli organi della procedura.

In conclusione, considerato che Alma ha allegato alle relazioni, depositate sempre tempestivamente con cadenza mensile, la situazione finanziaria aggiornata e il riepilogo delle movimentazioni in entrata e in uscita oltreché la sintesi delle attività poste in essere per l'elaborazione del "piano", deve ritenersi rispettato il disposto di legge, anche se gli standard dei flussi informativi sono rimasti probabilmente sintetici a ragione della carenza degli organici negli uffici amministrativi.

2. Sulle classi.

La relazione tratta poi delle classi previste nella proposta e della loro rettifica da parte del Tribunale sulla scorta di conforme precedente relativo ad altre società del Gruppo ALMA.

La scrivente ha dato diffusamente conto delle ragioni per le quali aveva formato una classe che accoglie i crediti privilegiati degradati vantati dall'Erario, altra classe per quelli privilegiati degradati degli enti contributivi e previdenziali e infine una classe per i crediti chirografari ab origine.

Ha chiarito che, a suo avviso, il legislatore, con la previsione del c.d. classamento obbligatorio, non ha in alcun modo inteso uniformare la posizione giuridica e gli interessi economici dell'Erario e degli enti previdenziali e per tale ragione **"ha utilizzato l'aggettivo "apposita" e non anche "unica" per qualificare la classe ove collocare detti crediti"**.

Ha tuttavia dichiarato di aderire senza riserve al diverso classamento che il Tribunale avesse ritenuto più adatto alla fattispecie.

Nella relazione vengono dettagliatamente esaminati entrambi gli scenari ed evidenziate le controindicazioni di ciascuna soluzione.

La scrivente non può che riportarsi a quanto già dedotto sul punto e ribadire la sua adesione anche alla diversa scelta suggerita dalla giurisprudenza della sezione.

Tiene tuttavia a precisare che la propria decisione di formare tre classi deriva dalla convinta adesione alla interpretazione del disposto e dell'art. 182 ter l.f. che si è sopra sintetizzata.

Essa non dipende dalla volontà di influenzare in qualsiasi modo la approvazione della proposta, facilitando il raggiungimento di una maggioranza che, in caso di ripartizione in due classi non sarebbe stata possibile, dovendo la proposta ricevere la approvazione di entrambe le classi.

3. Sulla percentuale offerta.

Il Commissario, non manca di segnalare poi l'orientamento (a quanto consta isolato) di un giudice di merito secondo il quale, pur non essendo applicabile al concordato in continuità la soglia minima del 20% a favore dei creditori chirografari, fissa comunque il limite del 5% di soddisfazione degli stessi, sostenendo che al di sotto di tale percentuale non potrebbe dirsi realizzata la causa concreta del concordato.

Precisa poi che la Corte di Cassazione, con pronuncia successiva al precedente sopra richiamato, ha chiarito che *“non rientra nell’ambito della verifica della fattibilità riservata al giudice un sindacato sull’aspetto pratico-economico della proposta e quindi sulla convenienza della stessa, anche sotto il profilo della misura minimale del soddisfacimento previsto”*.

L’orientamento del Suprema Collegio a noi pare decisamente condivisibile posto che, nel caso del concordato in continuità, l’attenzione del Tribunale più che incentrarsi sul rispetto di una percentuale minima, dovrà essere volta ad accertare che la soluzione proposta sia, in concreto, quella più vantaggiosa rispetto alla alternativa liquidatoria. Sul punto tanto il Collegio nel provvedimento di ammissione, che il Commissario nelle conclusioni della propria relazione sono concordi nel ritenere la proposta concordataria più conveniente rispetto alla dichiarazione di fallimento.

4. Sulla vendita dei mobili in uso a Quojobis.

Il Commissario segnala che alcuni beni mobili sono rimasti nella disponibilità della affittuaria Promec Work e che, quindi, *“appare improbabile che la*

vendita di questi beni mobili possa produrre risultati comparabili con quelli previsti nel piano".

Il piano ha previsto un valore di realizzo coerente con la stima affidata a società specializzata che, chiaramente, ha tenuto conto della prospettiva concorsuale e delle relative procedure di vendita. L'avvio delle vendite, per taluni beni, ha dato risultati effettivamente inferiori anche in ragione del fatto che, per evitare costi di smontaggio, trasporto (dalle sedi periferiche) e custodia, si è preferito un realizzo immediato a fronte di un eventuale maggior realizzo futuro, programmato e organizzato.

5. Sul realizzo dei mobili affidati all'IVG.

Allo stato non è possibile esprimersi sull'effettivo valore di realizzo, conoscibile solo all'esito delle procedure di vendita.

Si tratta comunque di una posta patrimoniale di scarsa rilevanza rispetto alle grandezze del piano. I fondi rischi generici stanziati accolgono anche eventuali minori realizzi di attivo patrimoniale in fase di liquidazione dei beni non funzionali. Allo stesso modo, a parere del Commissario, *"le previsioni di realizzo (dei beni mobili affidati per la vendita ad IVG) contenuta nel piano sarebbero*

ottimistiche" e ciò perché il mandato a vendere alla stessa IVG indica come base d'asta l'importo complessivo di € 54.800,00, inferiore di circa il 50% ai valori di piano.

IVG ha, però, stimato i beni di proprietà di ALMA, presenti presso le sedi operative, in complessivi euro 53.056 oltre IVA, e precisamente:

Valorizzazione beni mobili - I.V.G. di Roma	
Descrizione	Importo stima oltre IVA
Sede di Catania	2.039
Sede di Torino	2.252
Sede di Bari	1.360
Sede di Casale Monferrato	8.329
Sede di Castelmaggiore	4.160
Sede di Codroipo	7.034
Sede di Falconara Marittima	2.735
Sede di Napoli	7.640
Sede di Roma, Via Palumbo	3.758
Sede di Roma, Via delle Civiltà del Lavoro	8.833
Sede di Storno	4.916
Totale	53.056

Nel piano detto importo è stato ridotto del valore dei beni presenti a Napoli (funzionali alla prosecuzione dell'attività) stimato in euro 7.640. Pertanto il valore dei beni mobili non funzionali e vendibili è pari ad euro 45.416 (A).

Tra le immobilizzazioni materiali sono stati inclusi gli automezzi (NON OGGETTO DI STIMA DA PARTE DELL'IVG) valorizzati complessivamente 125.000,00, e

cautelativamente abbattuti del 25%, così definitivamente quotati in euro 100.000,00 (B).

Pertanto il piano prevede $A+B = 45.416+100.000= € 145.416$.

6. Sul credito verso la Ventunogennaio S.r.l..

Sempre in tema di attivo realizzabile, il Commissario (pag. 47) esprime riserve sulla possibilità di incassare il credito vantato da ALMA nei confronti della partecipata Ventunogennaio.

È già stato precisato, nel corso di recentissime interlocuzioni con gli organi della procedura oltreché nelle "note integrative" del 7 dicembre u.s., che la potenzialità di recupero deriva direttamente dagli approfondimenti (valore degli immobili depurato dai debiti non postergabili) effettuati dai periti coordinati dal Prof. Arturo Patarnello in occasione della valutazione della società partecipata debitrice.

Per non appesantire il presente scritto, ci si riporta integralmente a quanto relazionato con nota inoltrata in data 10 dicembre u.s., che viene allegata sub 1.

Sullo stesso tema viene evidenziata la sussistenza di una carenza attestativa.

Per questo motivo alla Dott.ssa Liliana Speranza è stato richiesto di esprimersi puntualmente, cosa che è stata fatta con le "note a chiarimento" in data 11/12/2020 allegate sub 2.

7. Sul credito verso la controllante.

Analoghi dubbi sono stati sollevati in ordine all'incasso del credito vantato dalla esponente nei confronti della controllante ALTEA S.r.l..

Vale quanto sopra detto, all'attualità comunque rafforzata dalla offerta presentata dalla BELLIDIATRUM S.r.l. che, in una all'acquisto della partecipazione Ventunogennaio S.r.l., propone irrevocabilmente di estinguere il debito ALTEA, garantendo gli impegni (ovviamente condizionati all'omologa) con apposita fideiussione bancaria (cfr. all. 3 e 4).

8. Sui sequestri presso Banca Ter e Banca Valsabbina.

Le tortuose vicende che hanno caratterizzato i sequestri penali eseguiti presso Banca Ter e Banca Valsabbina, anch'esse segnalate nella relazione ex art. 172 L.F. (pagg. 51 e 52), sono state illustrate e precisate nelle "note integrative" del 7 dicembre u.s. e sono state oggetto di specifici chiarimenti, redatti sulla scorta di un parere dell'Avv. Prof.

Pasquale Coppola, inoltrati in data 10/12/2020 e che, per comodità di consultazione, si allegano sub 5.

Le "note a chiarimento" della Dott.ssa Speranza (cfr. cit. all. 2) integrano le precedenti relazioni, anche in ordine a tali sequestri ed alle modifiche apportate al piano in conseguenza di quanto si è potuto acclarare in corso di procedura.

9. Sul credito verso il Fondo Forma.Temp

Sempre riguardo all'attivo realizzabile, il Commissario segnala (pag. 63) che Alma, in risposta ad una specifica richiesta di chiarimenti, ha dichiarato che, *"a seguito dello affitto del relativo ramo di azienda alla Promec Work S.p.A., non è prevedibile l'utilizzo del credito vantato verso il Fondo "Forma.Temp." e che si sta valutando la possibilità "di cederlo in favore dell'affittuaria, subentrata negli obblighi formativi dei dipendenti"*. Ad integrazione della informativa di cui il Commissario dà conto, si precisa che i primi riscontri circa la cessione del credito all'affittuaria hanno avuto esito positivo e che Quojobis ne sta, a sua volta, valutando l'acquisizione.

10. Sul credito verso la Signora Leda Castaldo.

Proseguendo nella disamina delle voci di attivo, la Relazione prende in considerazione (pag. 63) il credito verso la Signora Leda Castaldo relativo alla caparra versata da Alma per l'acquisto della partecipazione detenuta dalla prima nella Ventunogennaio S.r.l..

Sul punto, come ricorda il Commissario, la debitrice ha già fornito chiarimenti, evidenziando che la svalutazione del credito non equivale a liberazione del debitore e che la operazione contabile derivava dalla impossidenza della Signora Castaldo e dalla verosimile infruttuosità di una eventuale azione giudiziaria.

Per brevità si rimanda a quanto già precisato al Commissario con la nota che unisce sub 6.

Resta solo da aggiungere che le risultanze delle visure ipotecarie eseguite dal Commissario confermano la correttezza della svalutazione, poiché non evidenziano beni tali da consentire il soddisfacimento del rilevante credito, il cui accertamento - peraltro - si presenta non semplice, avuto riguardo alle considerazioni giuridiche svolte nell'allegata nota esplicativa.

11. Sulla fideiussione a garanzia dell'assunto di capitale sociale da parte di Quojobis.

Riferendo in ordine all'incasso delle somme rinvenienti dall'aumento di capitale da parte di Quojobis (già Promec Work), il Commissario, pur affermando che la delibera che raccoglie l'impegno della "socia in fieri" è "in linea con il programma concordatario", segnala che non risulta ancora consegnata la fideiussione definitiva a garanzia del finanziamento a fondo perduto di Quojobis.

Quojobis ha fatto pervenire le fideiussioni relative al versamento dei canoni locativi, di cui si darà conto nel paragrafo successivo, nonché quella a garanzia relativa al finanziamento a fondo perduto. Copie di tali documenti, che saranno tempestivamente depositate agli atti del concordato, si allegano anche al presente atto sub 7 e sub 8.

12. Sull'adempimento dell'affittuaria.

Procedendo nell'esame dell'attivo, la relazione dà conto dei rapporti tra Alma e la affittuaria Quojobis (già Promec Work), manifestando dubbi sul regolare pagamento - da parte di questa - dei "*canoni fissi previsti nel contratto*" (pag. 68).

A tal proposito, si precisa quanto segue.

Alla data odierna la situazione contabile dare/avere con Quojobis (già Promec Work) vede una sostanziale situazione di equilibrio in quanto la società

conduttrice compensa il canone con spese prevalentemente dovute a favore del personale dipendente dimesso e quindi parzialmente di competenza anche di Alma per la parte prededucibile maturata post deposito della domanda concordataria. Attualmente Alma è creditrice del canone di settembre, ottobre e novembre in relazione al quale è stato autorizzato il pagamento rateale. La Quojobis ha riferito che l'autorizzazione alla sospensione del pagamento include, oltre al canone di dicembre, anche la rateizzazione richiesta ed ottenuta del canone precedente. Ad ogni buon fine, la affittuaria si è impegnata a procedere con immediatezza al pagamento di quanto sinora scaduto.

Si segnala infine che come si è precisato nel precedente paragrafo, Quojobis ha fatto pervenire la fideiussione richiesta a garanzia del pagamento dei canoni di affitto (all. 8).

13. Sugli apporti dei Signori Barbarino e Scavone.

Alle pagine 68 e successive della Relazione viene trattato l'apporto di nuova finanza dei Signori Francesco Barbarino, Luigi Scavone e Stefano Paloni conseguente al dissequestro dei loro beni personali, da destinare integralmente a beneficio del credito erariale.

Si osserva in proposito che circa un quarto dell'apporto anzidetto è costituito da "beni da liquidare" quali orologi, preziosi, automobili, motocicli e opere d'arte, cui nel piano è stato attribuito un valore di realizzo pari alla stima eseguita, nel corso delle operazioni di sequestro, dagli agenti della Guardia di Finanza.

Difetterebbe, tuttavia, tanto da parte della debitrice, che dell'attestatore, una verifica di detta stima.

La scrivente si è attenuta ai valori (notoriamente prudenziali) attribuiti ai beni all'atto del sequestro, facendo ricorso a dati di comune esperienza per quanto attiene la verifica delle stime dei beni di maggior valore (autovetture, imbarcazioni, orologi di lusso).

L'attestatore, nella relazione integrativa depositata sub 2 in uno con il presente atto, riferisce compiutamente in proposito.

Si rimanda pertanto alla lettura delle pagine 19 e seguenti dell'elaborato della Dott. Liliana Speranza in data 11/12/2020.

14. Sulla compensazione dei crediti di Alma verso i clienti che hanno soddisfatto i dipendenti della somministratrice.

Dando conto della verifica dell'elenco dei creditori (par. 7.1 pag. 73 della relazione) il Commissario tratta diffusamente il problema dei clienti "somministrati" che, in virtù del vincolo di solidarietà ex art. 29 II c. D.Lgs. 276/2003, hanno dovuto soddisfare il credito (anteriore alla data di pubblicazione del ricorso prenotativo) dei dipendenti Alma di cui si avvalevano versando le relative ritenute fiscali e in taluni casi, anche i contributi previdenziali.

Questi hanno dichiarato di voler compensare, o hanno già compensato, il credito loro pervenuto per surroga con il debito (anche esso anteriore) verso Alma per le somministrazioni eseguite.

Una volta accertate la esistenza e la anteriorità del credito dei lavoratori pagati dal soggetto "somministrato", non vi sarebbero ostacoli a che il credito di cui questi è divenuto titolare "per surrogazione legale" venga compensato con il debito (anche esso ovviamente anteriore) verso Alma.

Non sembrano condivisibili le riserve circa la ipotizzata alterazione del principio della "par condicio", che ciò comporterebbe.

Il disposto dell'art. 56 è volto proprio a sottrarre al regime del concorso i crediti ed i debiti compensabili.

Quanto al credito per le ritenute fiscali e gli oneri previdenziali versati dal coobbligato al momento del pagamento eseguito ai lavoratori di Alma, è necessaria una puntuale ricostruzione in linea di fatto, da eseguire con i documenti che ogni "solvens" dovrà fornire.

Ed invero, se il versamento delle ritenute cui è tenuto il soggetto che effettua il pagamento riguarda tributi rientrati nella transazione fiscale, è evidente che la definizione della debitoria tributaria attraverso l'istituto di cui all'art. 182 ter l.f., non consentirà la compensazione, avendo la debitrice principale estinto autonomamente la propria obbligazione ancorché in via transattiva.

Ove, viceversa, le ritenute avrebbero dovuto essere versate da Alma in esito al riparto a favore dei dipendenti, e quindi al di fuori del trattamento proposto attraverso la transazione fiscale, potrebbe dubitarsi della anteriorità del debito di Alma da compensare e non vi sarebbero le condizioni per operare la compensazione.

La obiettiva opinabilità della problematica e l'atteggiamento poco favorevole del Tribunale hanno suggerito ad Alma di rinunciare alla istanza con la quale aveva chiesto di essere autorizzata ad aderire alla compensazione proposta dalla somministrata Kuehne + Nagel. Tuttavia, la scrivente continua a ritenere preferibile il raggiungimento di una intesa con i "somministrati" che hanno saldato le competenze dei lavoratori addetti alle loro aziende.

Diversamente, al mancato incasso dei residui crediti, taluni ingenti, la società si vedrà coinvolta in vari giudizi, non solo di esito obiettivamente incerto, ma anche dannosi per il rispetto degli obiettivi di piano a causa del ritardo degli incassi previsti.

15. Sulla continuità aziendale.

Il Commissario esamina alle pagine 82 e seguenti i risultati della continuità aziendale, evidenziando le perdite di periodo.

Perdite che pur se previste nel piano, si sarebbero rivelate superiori a quelle ipotizzate da Alma.

La scrivente ha, nei giorni scorsi, trasmesso una situazione aggiornata al 30/9/2020, di cui il Commissario non ha ovviamente potuto tenere conto nel proprio elaborato.

Da tale situazione, opportunamente riclassificata - che si allega sub 10 - si evince che il disallineamento rispetto alle previsioni di piano è contenuto e compatibile con l'adempimento del concordato.

16. Sui fondi rischi.

Procedendo all'esame dei "fondi rischi" appostati da Alma, il Commissario (pag. 88) segnala una possibile criticità.

L'impiego del fondo "generico" di Euro 5.000.000,00, ove usato per il pagamento di creditori chirografari ab origine, avrebbe un effetto distorsivo sull'ordine dei privilegi, in quanto sarebbero destinate ai chirografari risorse che avrebbero dovuto essere destinate ai privilegiati previdenziali, aventi rango potiore.

È lo stesso Commissario a definire (testualmente) "marginale" tale possibile criticità.

Tuttavia, Alma intende chiarire anche tale aspetto. Come rilevato dal Commissario Giudiziale, secondo il piano concordatario, il mancato utilizzo, totale o parziale, dei fondi rischi andrà a beneficio del ceto creditorio, nel rispetto delle regole del concorso, consentendone un maggiore o più tempestivo soddisfacimento. Ciò vuol dire che l'eventuale

rilascio dei fondi rischi può essere utilizzato per incrementare il soddisfacimento dei creditori secondo l'ordine dei privilegi, anche in aggiunta a quanto previsto dalla transazione fiscale e quindi, nel caso in cui si verificasse il surplus di disponibilità, esso andrebbe a soddisfare preliminarmente proprio i crediti privilegiati.

17. Sui rimborsi spese ai lavoratori.

Alla pagina 94 della relazione si precisa che Alma, preso atto del rilievo formulato in proposito dal Commissario, aveva rettificato il passivo privilegiato, espungendo l'importo dei rimborsi spese ai lavoratori, poiché il credito di questi difettava - per tale componente - della natura di corrispettivo per il lavoro prestato.

La questione, peraltro di contenuto rilievo economico, si è risolta a seguito della interlocuzione tra i professionisti di Alma ed il C.G..

18. Sul debito tributario

Con riferimento al debito tributario complessivo indicato in Euro 700.677.453,14 a pag. 115 della di relazione ex art. 172 L.F. - e determinato sulla scorta delle dichiarazioni di credito di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio e delle

competenti articolazioni territoriali di Agenzia delle Entrate Riscossione (Roma, Napoli e Frosinone) - si rappresenta che la richiamata misura contiene le seguenti duplicazioni:

- 1) l'importo relativo alla cartella di pagamento n. 071R0712020000852555500000 (relativa all'IVA - periodo d'imposta 2016) è stato indicato sia nella certificazione di Agenzia Entrate Riscossione di Napoli (per Euro 13.740.094,17) sia nella certificazione di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio (come partita di ruolo n. 2020C0020091 per Euro 13.338.541,25), con evidente duplicazione delle somme certificate;
- 2) l'importo relativo all'avviso di accertamento n. TK30305303780/2019 relativo al periodo d'imposta 2014 è stato indicato sia nella certificazione di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio (per Euro 16.825.378,5) sia nella certificazione di Agenzia Entrate Riscossione di Napoli (per Euro per 16.825.378,5 maggiorati degli oneri di riscossione), con evidente duplicazione delle somme certificate.

Al fine di rimediare alle duplicazioni in commento, nel piano concordatario e nella istanza ex art. 182-

ter L.F. integrati in data 7 dicembre 2020 sono stati considerati:

a. con riferimento al punto 1, il solo importo recato dalla cartella n. 071R0712020000852555500000 in quanto già iscritto a ruolo;

b. con riferimento al punto 2, il solo importo recato dall'avviso di accertamento n. TK30305303780/2019 relativo al periodo d'imposta 2014 indicato nella certificazione Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio (Euro 16.825.378,5), in quanto in relazione a tali somme - essendo l'atto di accertamento stato notificato in corso di procedura - *"è inibita la richiesta di pagamento tramite il concessionario della Riscossione"* (Cass. n. 24427/2018 citata a pag. 105 della relazione ex art. 172 L.F.).

Rettificando il credito di Euro 700.677.453,14 (certificato dagli Enti preposti) al fine di elidere le evidenziate duplicazioni, il credito tributario si riduce a Euro 669.504.021.

L'ulteriore residua differenza rispetto al credito - pari a Euro 669.375.132,50 - indicato dalla Società nella istanza integrata ex art. 182-ter L.F.,

depositata in data 7 dicembre 2020, è riconducibile ad importi certificati da Agenzia delle Entrate Riscossione (contravvenzioni, tributi comunali, ecc.), che non rientrano nell'ambito di applicazione del "trattamento dei crediti tributari e contributivi" e sono stati pertanto indicati nel piano concordatario tra i "Debiti verso Altri".

Con riguardo alle certificazioni rilasciate da Agenzia delle Entrate Riscossione si osserva, infine, che esse considerano privilegiati gli oneri di riscossione riferibili a crediti erariali assistiti da privilegio (cfr. pag. 115 della relazione ex art. 172 L.F.). Tale impostazione non è condivisa della Società, in quanto secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione *"l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore, e il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al*

tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio" (in termini Cass. n. 22313/2019. In tal senso, *ex multiis*, Cass. n. 25932/15 e Cass. n. 7868/14).

Per tali ragioni la Società, nella istanza integrata ex art. 182-ter L.F. depositata in data 7 dicembre 2020, ha indicato il debito per l'aggio di riscossione (e per le spese) come chirografario, unitamente all'ulteriore importo di Euro 3.851,30, qualificato come tale nella certificazione emessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio.

Si condividono, infine, le considerazioni svolte nella relazione ex art. 172 L.F. (pag. 105) in ordine alla riduzione ad un terzo delle sanzioni relative ai tre accertamenti (diversi da quelli finalizzati a contestare le indebite compensazioni) notificati nel corso 2020, stante la pendenza del termine per la definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 472/1997 (Cass. n. 24427/2018). A questo riguardo, per ragioni meramente prudenziali, la Società - nella istanza integrata ex art. 182-ter L.F. depositata in data 7 dicembre 2020 - si è, tuttavia, attenuta alla misura delle sanzioni

risultante dalla certificazione emessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio.

19. Sul debito previdenziale.

a) Il debito verso l'INPS

In data 7 dicembre 2020 la Direzione Centrale Entrate dell'INPS ha comunicato (cfr. allegata comunicazione del Dott. D'Alessandris sub 10) di aver fornito alle Direzioni Regionali e alle Direzioni di coordinamento metropolitano competenti l'indicazione di rettificare le certificazioni di credito emesse, al fine di espungere i crediti per contributi versati mediante indebite compensazioni con crediti erariali.

Tale rettifica si rende necessaria per evitare la duplicazione conseguente alla circostanza che i crediti erariali oggetto di compensazione sono già stati oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La Direzione Provinciale INPS di Venezia ha già provveduto a rettificare le dichiarazioni di credito, espungendo i contributi versati mediante indebite compensazioni (cfr. allegata comunicazione dell'11.12.2020 relativa ad Athena S.r.l., società appartenente al medesimo gruppo di Alma S.p.A. sub 11).

Allo stato la Società è in attesa di analogo provvedimento di rettifica del credito INPS.

19.b Il debito previdenziale verso enti non obbligatori.

Con riferimento alla criticità evidenziata a pag. 129 della relazione ex art. 172 LF circa il trattamento peggiore previsto - nel piano depositato il 7 maggio 2020 - per il debito previdenziale nei confronti di enti non obbligatori rispetto al debito tributario, si rappresenta che la questione è da ritenersi superata a seguito del deposito del piano concordatario integrato del 7 dicembre 2020, nell'ambito del quale i debiti previdenziali in commento sono stati inseriti nella Classe 2, alla quale è riservato un trattamento analogo (1,19%) a quello previsto per il debito erariale collocato in Classe 1.

20. Sui debiti verso Signori Savini e Ruggia e l'amministratore giudiziario dei beni sequestrati in danno degli stessi

La relazione tratta esaurientemente, alle pagine 135 e ss. le vertenze che oppongono Alma al Dott. Gennaro Scalamandrè, nella qualità di amministratore giudiziario dei beni dei coniugi Savini-Ruggia sottoposti a sequestro preventivo per equivalente ex

art. 321 c.p.p., nonché direttamente agli stessi Signori Savini.

In esito alla esposizione dello stato del contenzioso, risoltosi - quanto meno in primo grado - a sfavore di Alma, il Commissario rettifica il passivo imputando parte del maggior debito accertato giudizialmente ai fondi rischi corrispondenti alla natura del credito della Amministrazione Giudiziaria (chirografario) e dei Signori Savini e Ruggia (privilegiato, in quanto derivante da rapporto di lavoro subordinato).

La quota non "assorbita" dai rispettivi "fondi rischio" viene invece imputata ad incremento delle passività concordatarie.

Il procedimento seguito dal Commissario è corretto, quantunque la scrivente dissenta come meglio diremo in prosieguo, dal fatto che i "fondi rischi" stanziati siano divenuti incapienti.

21., 22., 23. e 24. Sui crediti di Comby Service, Fallimento Studio M.B., Fallimento Fincom e Pallacanestro Trieste 2004

Il Commissario procede poi ad esaminare le dichiarazioni di credito fatte pervenire da:

- Comby Service S.r.l. (pag. 142 e ss);
- Fall. Studio M.B. (pag. 152);

- Fall. Fincom (pag. 154);

- Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l. (pag. 159).

Si tratta di crediti non riportati nel piano, contestati da Alma e non ancora azionati in appositi giudizi di accertamento.

In ordine alla loro debenza, la scrivente ha illustrato la propria posizione al Commissario, che di ciò dà atto.

Lo stesso, tuttavia, ritiene che debba essere accantonata, per ciascuno di tali creditori, una somma pari all'1,02% dell'importo dichiarato, che andrà imputata *"ad incremento delle passività concordatarie"*.

Si tratta, all'evidenza, di una scelta di natura prudenziale di cui la debitrice non può che prendere atto, pur non condividendo la affermazione secondo la quale le pretese di detti creditori - ove dovessero trovare conferma giudiziaria - non troverebbero capienza nel "fondo generico" destinato ai creditori chirografari, in quanto lo stesso sarebbe "già integralmente impegnato".

25. Sul credito della Banca IFIS.

Esaminando i debiti verso le banche, il Commissario riferisce che *"Nel piano di concordato viene esposto un debito nei confronti della Banca IFIS S.p.A. di*

Euro 30.6.949,00, mentre quest'ultima dichiara un credito di soli Euro 284.266,60" (pag. 161).

A tal proposito, non disponendo della documentazione allegata a supporto della dichiarazione di credito in parola, si rappresenta quanto segue:

a. l'importo esposto nel Piano di Concordato si riferisce al saldo al 24.4.2019 dei due conti intrattenuti con la Banca IFIS per factoring/anticipo fatture, e precisamente:

- Euro 81.949,43 portafoglio 531/2036801, rapp. finanziamento n. 2036802;

- Euro 225.000,00 portafoglio 631/2119134, rapp. finanziamento n. 2119135;

b. alla data del 30/6/2020 (ultima data per la quale si dispone degli e/c il saldo del rapporto n. 2036802 si è ridotto ad Euro 48.523,11 a seguito dell'incasso integrale delle fatture emesse vs. Girardini S.r.l. a suo tempo oggetto di anticipazione, mentre il saldo del rapporto n. 2119135 è rimasto invariato. A quella data, dunque, il saldo a debito risultava essere di Euro 273.523,11.

Sempre con riferimento a detto istituto, nella relazione viene segnalato che *"La Banca IFIS S.p.A. dichiara di essere creditrice dell'importo di Euro*

511.257,81 a fronte della garanzia fideiussoria rilasciata da Alma in suo favore e nell'interesse della propria controllata LCT Igea Logistics & Job S.r.l., posta in liquidazione in data 13/7/2020, mentre nulla viene esposto a tale titolo nel Piano di Concordato".

In effetti, da una visura aggiornata presso la "Centrale Rischi", è emerso che Alma ha prestato una garanzia (lettera di patronage) sino alla concorrenza di Euro 2.500.000,00 a favore della propria controllata LCT Igea Logistic & Job S.r.l..

In forza di tale impegno, Banca IFIS ha richiesto ad Alma di estinguere il debito della società garantita pari - alla data della escussione - ad Euro 1.640.133,17, importo superiore a quello dichiarato in sede di dichiarazione di credito.

26. Sul credito della Banca della Marca.

Il Commissario riferisce (pag. 162) che la Banca della Marca ha fatto pervenire una dichiarazione di credito di Euro 496.036,44, derivanti dalla garanzia fideiussoria rilasciata da Alma in favore della propria controllata LCT Igea Logistics & Job S.r.l., posta in liquidazione in data 13/7/2020.

Di tale debito non si è tenuto conto nel piano.

In effetti, da verifiche ed indagini eseguite in corso di procedura è risultato che Alma aveva rilasciato una garanzia sino alla concorrenza di Euro 698.000,00 a favore della suddetta controllata.

Ad oggi, tale garanzia non risulta escussa.

27. Sulla incapienza del fondo rischi generico.

Il Commissario, dopo aver riassunto le maggiori passività accertate o potenziali ed averle imputate ai fondi rischi generici per crediti privilegiati e chirografari, conclude (pag. 162) che *"il fondo generico per crediti prededucibili non ha subito modifiche, quello per crediti privilegiati si è ridotto ad Euro 613.082,88 e quello per i crediti chirografari è stato integralmente utilizzato, e non offre capienza per ulteriori crediti chirografari cui, sulla base delle percentuali offerte, andrebbe assicurato il pagamento di complessivi Euro 225.421,58"*.

La analisi dei fondi rischi e la imputazione ad essi delle maggiori passività emerse non è condivisibile. Nella istituzione di fondi rischi non è stato seguito un criterio di rigorosa distinzione in base alla diversa natura dei crediti.

Si è piuttosto avuto riguardo alla complessiva misura degli appostamenti, senza attribuire a ciascuno di essi un immodificabile vincolo di destinazione.

Allo stato, pertanto, il maggior passivo chirografario emerso trova adeguata copertura nei fondi residui disponibili.

28. Sull'avvio dell'azione di responsabilità

Al paragrafo 9.1 (pag. 166) la relazione affronta il tema della proposizione della azione di responsabilità verso gli amministratori e sindaci in carica dagli anni 2013-2014 sino ad aprile 2019.

Osserva innanzitutto che, tanto nella relazione attestativa ex art. 161 l.f. che nella perizia di stima ex art. 160 II c. l.f. *"le eventuali azioni di responsabilità verso gli organi societari in ipotesi titolari di beni non sequestrati in sede penale, in ragione della possibilità di esercitare le relative azioni pure da parte della Società in concordato ..."*.

Segnala poi che le utilità ricavabili dalla azione in parola *"non risultano considerate né tantomeno incluse fra gli attivi (anche solo) potenziali al servizio del concordato"*.

Richiama poi l'invito rivolto ad Alma di valutare se *"mettere a disposizione dei creditori (i risultati del) le eventuali azioni di responsabilità che (magari*

previo parere sui profili di fondatezza e fruttuosità affidato a legale che abbia il gradimento del Tribunale) risulteranno utilmente esperibili (ed allora verranno tempestivamente esercitate) in sede civile verso cessati organi di gestione e controllo (in carica dal 2014 in avanti) titolari di beni pignorabili non sottoposti a sequestro in sede penale”.

Va innanzitutto chiarito per quanto attiene alla neutralità del giudizio contenuto nella relazione ex art. 161 e 160 II c. l.f., che i principi di attestazione dei piani di risanamento, anche nella loro più recente formulazione, stabiliscono che *“l’attestatore non è tenuto a esprimere giudizi circa l’esperibilità di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e controllo (cfr. principio 4.9.1)”*.

Gli elaborati anzidetti sono dunque immuni da carenze al riguardo.

Va poi precisato, circa la proposizione della azione di responsabilità nei confronti dei cessati organi sociali, l’iter suggerito dal Commissario è esattamente quello che la scrivente si riprometteva di seguire.

Aderisce dunque all'invito del Commissario e si impegna sin da ora, nel caso in cui il parere del legale concludesse favorevolmente alla esperibilità e utilità della azione in esame, a mettere a disposizione dei creditori, nel rispetto dell'ordine dei privilegi, il ricavato.

A tale fine, le presenti osservazioni vengono sottoscritte anche dall'Amministratore unico di Alma.

* * *

Ci si riserva di ampliare e meglio illustrare le suesposte considerazioni nel corso della adunanza dei creditori e si resta a disposizione dell'ufficio per qualsiasi eventuale ulteriore richiesta di chiarimenti e integrazioni.

Si depositano i seguenti documenti:

1. nota indirizzata da Alma al C.G. il 10/12/2020 in risposta al quesito sub 11 relativo, tra l'altro, al credito verso la società Ventunogennaio S.r.l.;
2. ulteriori note a chiarimento dell'attestatore Dott.ssa Liliana Speranza in data 11/12/2020;
3. **a)** lettera Altea in data 4/11/2020 **b)** lettera della società Bellidiastrum S.r.l. in data 4/11/2020;
4. fideiussione a garanzia dell'impegno di Bellidiastrum S.r.l.;

5. nota indirizzata in data 10/12/2020 da Alma al C.G. in risposta ad una richiesta di chiarimento sul sequestro eseguito sui titoli presso la Banca Valsabbina;
6. Nota indirizzata da Alma al C.G. in risposta al quesito da esso formulato in ordine al credito vantato nei confronti della Signora Leda Castaldo;
7. fideiussione rilasciata da Europa Bank per i versamenti che Quojobis si è impegnata a fare secondo le tempistiche del concordato;
8. fideiussione rilasciata da Europa Bank a garanzia dei canoni di affitto;
9. situazione economica aggiornata al 30/9/2020;
10. comunicazione della Direzione Centrale Entrate dell'INPS del 7/12/2020;
11. rettifica del credito INPS nei confronti di Athena S.r.l. emessa dalla Direzione Provinciale INPS di Venezia in data 11/12/2020.

Roma, 12 dicembre 2020

ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO

L'Amministratore Unico


Dott. Andrea D'Ovidio




Avv. Prof. Mario Santaroni



Avv. Fabrizio Imbardelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizio Imbardelli', written in a cursive style.

Avv. Marco Santaroni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Santaroni', written in a cursive style.